

3. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. La prescrizione in materia di esecuzione delle sanzioni è sospesa:

a) per tutto il tempo nel quale è consentito il pagamento;

b) l'esecuzione è sospesa in seguito a una decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Disposizione transitoria

In caso di violazioni iniziate prima della sua entrata in vigore, il presente regolamento si applica alla parte della violazione commessa successivamente a tale data.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente